

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2  
 37069 Villafranca di Verona (VR)  
 Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027  
 e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai clienti  
 Ai collaboratori

## Oggetto: **Revisione dell'IRPEF**

L'intervento sull'IRPEF, che è presente nella [legge di Bilancio 2022](#), ridisegna il profilo della progressività del prelievo, mediante la revisione delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni di imposta specifiche per tipologie di reddito

### Le nuove aliquote e scaglioni

Riduzione, da 5 a 4, delle aliquote.

Nella tabella che segue si raffrontano le aliquote, ante e post legge di Bilancio.

Da	A	Aliquota fino al 31 dicembre 2021	Aliquota dal 1 gennaio 2022	Differenza
0	15.000	23%	<b>23%</b>	0%
15.000	28.000	27%	<b>25%</b>	-2%
28.000	50.000	38%	<b>35%</b>	-3%
50.000	55.000	38%	<b>43%</b>	+5%
55.000	75.000	41%	<b>43%</b>	+2%
75.000	In poi	43%	<b>43%</b>	0%

Dal raffronto delle aliquote e scaglioni è evidente che nei primi scaglioni, dopo il primo, si assiste alla riduzione delle aliquote mentre c'è un incremento negli scaglioni superiori e ciò dovrebbe garantire una riduzione dell'aliquota di imposta lorda (cioè prima delle detrazioni) per tutti i contribuenti con reddito maggiore di 15.000 euro.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2  
 37069 Villafranca di Verona (VR)  
 Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027  
 e-mail: info@studiomalandrino.com



<b>Le nuove detrazioni per lavoro</b>
---------------------------------------

Pur confermando l'attuale struttura delle detrazioni per lavoro, distinte a seconda del "tipo" di lavoro (lavoro dipendente, pensione e altri redditi), cambiano gli importi spettanti.

Nella tabella che segue si mettono a confronto le attuali detrazioni con quelle che si applicheranno dal 2022.

Tipologia di detrazione	Disciplina fino al 31 dicembre 2021	Disciplina dal 1° gennaio 2022
Redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lettere a, b, c, TUIR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;</li> <li>- 972 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;</li> <li>- 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;</li> <li>- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;</li> <li>- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.</li> </ul> <p>L'importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro</p>
Redditi di pensione (art. 13, comma 3, lettere a, b, c, TUIR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;</li> <li>- 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;</li> <li>- 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito</li> </ul>

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2  
 37069 Villafranca di Verona (VR)  
 Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027  
 e-mail: info@studiomalandrino.com



	<p>l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;          - 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro</p>	<p>complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;          - 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.          L'importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 25.000 euro a 29.000 euro.</p>
<p>Altri redditi          (art. 13,          comma 5,          lettera a, b,          TUIR)</p>	<p>- 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;          - 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.</p>	<p>- 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;          - 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;          - 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.          L'importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 11.000 euro a 17.000 euro.</p>

### Il nuovo trattamento integrativo

Modifiche introdotte per il trattamento integrativo, meglio conosciuto come bonus IRPEF o bonus 100 euro. Attualmente, per i redditi fino a 28.000 euro, ai lavoratori dipendenti spetta tale trattamento integrativo nella misura di 1.200 euro (art. 1, D.L. n. 3/2020).

Ad esso, si affianca l'ulteriore detrazione, in misura decrescente per i redditi fino a 40.000 euro (art. 2, D.L. n. 3/2020).

Da 1° gennaio 2022, viene disposto che:

- l'importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro è riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;
- il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR), lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lettera a-b

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2  
37069 Villafranca di Verona (VR)  
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027  
e-mail: info@studiomalandrino.com



e comma 1-ter TUIR), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis TUIR), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda;  
- viene eliminata l'ulteriore detrazione (art. 2, D.L. n. 3/2020).

**Implicazioni relative alle addizionali regionali e comunali**

Le regioni hanno tempo per stabilire l'aumento dell'aliquota di compartecipazione al gettito fino al 31 marzo 2022. Ciò in quanto Regioni e Comuni dovranno rideterminare le nuove aliquote delle addizionali tenendo a mente l'obiettivo di mantenere, con la nuova IRPEF, il gettito che avevano in programma con la precedente IRPEF a cinque scaglioni.

Questo aspetto, unitamente ad altri fattori, farà sì che gli effetti delle modifiche degli scaglioni di imposta e delle aliquote si vedrà nelle buste paghe e nelle pensioni solamente in primavera.

Non siamo in presenza di una vera "riforma".

Si tratta, finora, solo di variazioni di aliquote/scaglioni, non si vedono progressi sotto il profilo della semplificazione (basti vedere la complessità per calcolare le varie detrazioni).

Restiamo a disposizione

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro